



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 marzo 2007 (07.03)  
(OR. en)**

**7110/07**

**ANTIDUMPING 11  
COMER 31  
CHINE 4  
USA 18  
NIS 36**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  
Data: 5 marzo 2007  
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante  
Oggetto: Relazione della Commissione al Consiglio  
Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythrito originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 82 definitivo.

All.: COM(2007) 82 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.3.2007  
COM(2007) 82 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della  
Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e  
degli Stati Uniti d'America**

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

### **Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America**

Questa relazione è realizzata in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

L'articolo 9 di questo regolamento prevede quanto segue:

#### **"Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi"**

- (1) In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (2) Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. **In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento.** Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.”  
(*sottolineatura aggiunta*)

Successivamente alle consultazioni sulla proposta di chiudere il procedimento, sono state sollevate obiezioni in sede di comitato consultivo. La proposta di chiudere il caso e i dettagli della consultazione sono contenuti negli allegati.

#### **Allegati:**

- (3) Riassunto delle opinioni espresse durante e dopo la riunione del comitato consultivo [trasmesse solo in inglese a titolo riservato (UE riservato)].
- (4) Progetto di decisione della Commissione che stabilisce i motivi per chiudere il procedimento in questione (trasmesso in tutte le lingue).